



Provincia di Brindisi

SUA - Stazione Unica Appaltante

Disciplinare di gara mediante Procedura Aperta

(ex art. 71 D.Lgs. 36/23)

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
(art. 50, c. 4, D.Lgs. 36/23)

Oggetto appalto: Accordo quadro ex art. 59 del D.Lgs. 36/23, da concludere con un solo operatore, ai sensi del comma 3 del citato art. 59, per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile mediante rifacimento del tappetino di usura e, ove occorre, risagoma delle strade provinciali ricadenti nella zona Nord della Provincia di Brindisi. DM MIMS 9 maggio 2022. Anno 2025." CUP: I37H22003000001.

PREMESSE

In esecuzione della determina dirigenziale n. 64 del 29/01/2026 è indetta procedura aperta per l'affidamento dell'appalto in oggetto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/23 e con il criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 4 dell'art. 50 del citato D.Lgs. 36/23 (d'ora in poi anche solo Codice).

Luogo di esecuzione è: strade ricadenti nella zona Nord della Provincia di Brindisi.

Il Responsabile unico del progetto ex art. 15 del Codice è l'arch. Gilberto Lapresa.

Per tutto quanto sopra riportato, codesto operatore economico è invitato, qualora interessato alla partecipazione, a presentare offerta per l'affidamento dell'appalto in parola, di cui si forniscono gli elementi essenziali, le modalità di partecipazione, ammissibilità e di presentazione delle relative offerte.

A tal fine, si fa presente che la procedura di gara sarà espletata interamente tramite la piattaforma informatica "TuttoGare", quale sistema di negoziazione telematico in dotazione della SUA della Provincia di Brindisi, definita d'ora in poi, per brevità, anche solo piattaforma e/o sistema, accessibile dal sito internet: <https://www.sua.provincia.brindisi.it>, mediante la quale saranno gestite tutte le fasi di pubblicazione degli atti tecnico-amministrativi necessari ai fini della partecipazione a gara, pubblicazione bando e disciplinare di gara, registrazione al portale per la partecipazione, presentazione offerte, analisi, valutazione e aggiudicazione, nonché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni post aggiudicazione, con le modalità e procedure dettagliatamente riportate nel presente invito.

Ogni tipologia di scambio di informazione, trasmissione di comunicazioni e notifica degli atti afferenti alla presente procedura di gara avverrà, per il tramite della suddetta piattaforma telematica, mediante l'account dell'indirizzo pec: sua@prc.provincia.brindisi.it.

Per poter accedere alla piattaforma telematica, e partecipare alla gara, è necessaria, qualora non ancora fatta, la registrazione a sistema del concorrente, secondo le modalità tecniche per il suo utilizzo contenute nelle "Norme Tecniche di Utilizzo TUTTOGARE 3", ovvero di funzionamento del sistema di e-procurement di SUA Provincia di Brindisi, parti integranti del presente disciplinare di gara, alle quali si rimanda per tutte le norme di utilizzo e di funzionamento della stessa piattaforma.

Le stesse sono visualizzabili all'indirizzo https://www.sua.provincia.brindisi.it/norme_tecniche.php, oppure direttamente nella parte inferiore del portale telematico, cliccando alla voce "Norme tecniche di

utilizzo *Tuttogare 3*", ove sono descritte le informazioni riguardanti il sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione e accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione, delle offerte e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del sistema stesso.

Pertanto, per quanto sopra, non saranno prese in considerazione scambi di informazioni e presentazione di offerte, per la partecipazione a gara, con modalità diverse da quelle previste dal sistema telematico.

Per partecipare, il termine ultimo di ricezione delle offerte è fissato per le **ore 14:00 del 27/02/2026**, con inizio delle relative operazioni di gara, in modalità da remoto, ovvero a distanza, attraverso il modulo **"Conference Room"**, il giorno **02/03/2026**, alle ore **9:00**.

A tal fine, si fa presente che l'operatore economico (o.e.), una volta avviata la conference room da parte del Responsabile Unico del Progetto (RUP), o, eventualmente, dall'apposito seggio di gara a tal fine costituito, riceverà, all'indirizzo di posta elettronica registrato a sistema, un link attraverso il quale potrà accedere alla conferenza. La procedura chiederà l'autorizzazione all'ammissione alla conferenza e, una volta concessa, l'o.e. sarà abilitato a parteciparvi.

Durante lo svolgimento della seduta ogni o.e. potrà intervenire mediante chat, ovvero con messaggistica scritta, oppure in maniera vocale.

oooooooo

Ai fini della partecipazione ed ammissione, si forniscono qui di seguito gli elementi essenziali della relativa procedura di gara.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – STAZIONE APPALTANTE

DOCUMENTI, COMUNICAZIONI E TERMINI DI GARA.

SEZIONE I

I.1 Amministrazione aggiudicatrice, indirizzi e punti di contatto

Amministrazione Aggudicatrice,
ente committente

Provincia di Brindisi

sito web : <http://www.provincia.brindisi.it>

pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it

tel. 0831. 565.111

Servizio proponente: Area 3 – Servizio Tecnico Viabilità e Regolazione Circolazione Stradale.

Dirigente: ing. Simona Bramato

tel.: 0831.5652324

Punti di contatto

RUP: arch.Gilberto Lapresa

e-mail: gilberto.lapresa@provincia.brindisi.it

tel. 0831.565431

Stazione appaltante

Provincia di Brindisi

Via De Leo, n. 3 – 72100 Brindisi

Email: sua@provincia.brindisi.it

Pec: sua@pec.provincia.brindisi.it

Sito web: <http://www.provincia.brindisi.it>

Dirigente SUA: ing. Simona Bramato

Tel. 0831.565234

Responsabile Procedimento Amministrativo

Maria Grazia Saponaro

I.2 Documenti di gara e Comunicazioni

La documentazione di gara comprende:

- a) Atti tecnico-amministrativi di approvazioni procedura d'appalto:
 - Progetto esecutivo;
 - D.D. a contrarre n. 64 del 29/01/2026;
- b) Il bando di gara;
- c) Il presente disciplinare di gara;
- d) Mod. "A" schema di domanda di partecipazione;
- e) documento di gara unico europeo (DGUE);
- f) Mod. "B" dichiarazione resa ai sensi del Protocollo per la Tutela della Legalità nel Settore degli Appalti Pubblici sottoscritto tra la Provincia e la Prefettura di Brindisi in data 08.06.2023;
- g) "Norme Tecniche di Utilizzo TUTTOGARE 3", contenenti le norme tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement della SUA Provincia di Brindisi e di partecipazione alle procedure di gara telematiche, come sopra riportate;
- h) Il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027" della Provincia di Brindisi, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 11 del 19.02.2025, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo web della Provincia di Brindisi all'indirizzo: <https://portaledelcittadino.provincia.brindisi.it/openweb/trasparenza/>;
- i) Il "Protocollo per la Tutela della Legalità nel Settore degli appalti Pubblici" sottoscritto tra la Provincia e la Prefettura di Brindisi in data 08.06.2023, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo web della Provincia di Brindisi all'indirizzo: <https://portaledelcittadino.provincia.brindisi.it/openweb/trasparenza/>.

I documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto all'indirizzo:

<https://www.sua.provincia.brindisi.it/gare>, nella sezione della relativa procedura di gara.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate all'indirizzo:

<https://www.sua.provincia.brindisi.it/gare>

Ogni tipologia di scambio di informazione, trasmissione di comunicazioni e notifica degli atti afferenti alla presente procedura di gara avverrà, per il tramite della suddetta piattaforma telematica, mediante l'account dell'indirizzo pec: sua@prc.provincia.brindisi.it.

Non saranno prese in considerazione scambi di informazioni e presentazione di offerte, per la partecipazione a gara, con modalità diverse da quelle previste dal sistema telematico.

I.3 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare almeno **quattro giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in via telematica attraverso la sezione della piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla piattaforma stessa.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile saranno fornite, sempre mediante la piattaforma, almeno **2 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste, in forma anonima, e delle relative risposte fornite. S'invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente la relativa sezione della piattaforma.

La piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non verrà fornita alcuna risposta a richiesta di chiarimenti e/o delucidazioni in merito, con modalità diverse da quelle sopra indicate.

I.4 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra questa stazione appaltante e gli operatori economici avvengono tramite la piattaforma e sono accessibili nella sezione della relativa procedura di gara. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di

avviso. Le comunicazioni relative a: aggiudicazione; soccorso istruttorio, esclusione; decisione di non aggiudicare l'appalto; data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; eventuale subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta; richiesta di offerta migliorativa, eventuale sorteggio ai fini dell'aggiudicazione in caso di offerte con stesso valore di ribasso e/o ogni eventuale altra comunicazione tra la SUA e il concorrente avvengono utilizzando il domicilio digitale dell'operatore economico inserito in fase di registrazione a sistema, costituendo questo domicilio digitale eletto dello stesso operatore economico.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

SEZIONE II

II.1) Oggetto dell'appalto

II.1.1) Denominazione: Accordo quadro ex art. 59 del D.Lgs. 36/23, da concludere con un solo operatore, ai sensi del comma 3 del citato art. 59, per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile mediante rifacimento del tappetino di usura e, ove occorre, risagoma delle strade provinciali ricadenti nella zona Nord della Provincia di Brindisi. DM MIMS 9 maggio 2022. Anno 2025." CIG: BA523CD9D2

L'appalto è costituito da un unico lotto funzionale, tenuto conto dei principi previsti all'art. 3 del D.Lgs. 36/23, delle previsioni contenute al successivo art. 14, c. 6, nonché per garantire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, ai sensi di quanto previsto all'art. 58 dello stesso D.Lgs. 36/23.

II.1.1 Codice CPV:

45233223-8 Lavori di rifacimento manto stradale

II.1.2 Breve descrizione dei lavori previsti:

Il progetto prevede lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile mediante rifacimento del tappetino di usura e, ove occorre, risagoma delle strade provinciali ricadenti nella zona nord della Provincia di Brindisi.

Il contratto collettivo applicato è "CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini"; ai sensi dell'art. 11, c.3 del codice, l'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante, in tale evenienza, prima di procedere all'aggiudicazione, la stazione appaltante acquisirà la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato s'impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale, indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 in conformità all'allegato I.01.

Il progetto è stato validato ex art. 26, c. 8, del D.Lgs. 50/16 in data 19/01/2026 e approvato con D.D. n. 64 del 29/01/2026.

L'appalto è finanziato con fondi statali nell'ambito dei finanziamenti "Decreto MIMS 9 maggio 2022". Ann.2025.

II.1.3 Luogo di esecuzione lavori: Zona Nord della Provincia di Brindisi.

II.1.4 Valore appalto, importi di gara, lavorazioni previste, categorie, classifiche e requisiti d'ordine speciale richiesti

1)	€ 234.999,00	Valore d'appalto
1.a)	€ 157.890,87	Importo lavori, soggetto a ribasso
1.b)	€ 73.308,13	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso ex art. 41, c. 14)
1.c)	€ 3.800,00	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso ex art. 41, c. 14)

Categorie di lavoro Art.100, c.4 D.lgs.36/23		Importo Cat.	% Cat.	Cat. Prev. e Scorp.	Avallabile	Subappaltabile
Categoria prevalente	OG 3	213.199,00	100%	P	SI	SI

II.1.5 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi del comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 36/23, con esclusione automatica delle offerte che risultano anomale ai sensi del successivo art. 54, c. 1 del nuovo codice, individuate secondo il Metodo "A" dell'Allegato II.2 al D.Lgs. 36/23, con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

II.1.6 Tipologia appalto – Modalità e termini di pagamento

Il contratto è stipulato a "misura", ai sensi dell'art. 3 – lett. m) dell'Allegato I.7 del D.Lg. 36/23.

Le modifiche al contratto potranno avvenire nei modi e termini previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/23.

Il corrispettivo d'appalto è soggetto all'applicazione dell'I.V.A.

Ai relativi pagamenti si provvederà nei modi e termini previsti dall'art. 25 del CSA, parte integrante del progetto a base di gara.

II.1.7 - **Termine di esecuzione lavori:** 90 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La durata dell'appalto, comunque, potrà cessare di produrre tutti i suoi effetti, oltre che alla scadenza stabilita, anche anticipatamente rispetto alla durata temporale prevista, in caso di raggiungimento dell'importo massimo del valore della prestazione in appalto, come stabilito al suddetto punto II.1.4.1 del presente disciplinare di gara.

II.1.8 - REVISIONE PREZZI

L'istituto della revisione prezzi è regolato dalle condizioni e previsioni contenute all'art.60, c.1,2,3,4,4-bis, 4-quater e 5 del codice, nonché dell'allegato II.2-bis.

II.1.9 -SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata ai sensi dell'art.65 del codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2-lett.d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre e che eseguirà i lavori.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c), è tenuto anch'esso a indicare in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 gg. giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

II.1.10 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c) e d) del Codice, i requisiti d'ordine generale di cui agli artt.94 e 95 del codice sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

II.1.11 - Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

II.1.12 - REQUISITI D'ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

II.1.12.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

II.1.12.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA e TECNICO-ORGANIZZATIVA

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 100, c. 4, del D.Lgs. 36/23, nonché dell'Allegato II.12 dello stesso, e 61 DPR 207/10, l'operatore economico dovrà essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione di prestazioni di costruzione, nella seguente categoria e classifica:

- OG 3 - I (prevalente).

Ai sensi dell'art. 92 i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'attestato di qualificazione in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata ed in corso di validità, come risultante dal Casellario delle Imprese presso l'ANAC.

-ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del codice e comma 2 del citato art.30 dell'Allegato II.12.

-ammesso l'avvalimento alle condizioni e modalità riportate al successivo punto II.1.14 del disciplinare di gara; l'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267. non è consentito l'avvalimento per i requisiti generali e di idoneità professionale.

II.1.13 INDICAZIONI DEI SUDDETTI REQUISITI D'ORDINE SPECIALE NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

II.1.13.1 Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

II.1.13.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI D'ORDINE SPECIALE NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

II.1.14 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del codice, il concorrente può avvalersi per le categorie di lavoro avallabili, di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al suddetto punto II.1.12 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, salvo che l'ausiliario non dimostri in concreto, e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione dell'offerta, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. Resta ferma per la stazione appaltante di richiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti d'ordine generale previsti al punto II.1.10 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti d'ordine speciale di cui al punto II.1.12, oggetto di avvalimento, e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 gg., decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

II.1.15 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Ai sensi dell'art. 119, c. 1, del codice, la quota percentuale subappaltabile dei lavori, di tutte le categorie previste in appalto, deve essere contenuta entro il limite massimo del 50% dell'importo contrattuale.

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare i controlli dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro, le prestazioni oggetto di subappalto non possono essere a loro volta oggetto di ulteriore subappalto.

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappalto è autorizzato ed eseguito nei modi, termini, condizioni e prescrizioni previste all'art. 119 del codice e successive modificazioni ed integrazioni.

II.1.16 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 e 102 del D.Lgs. 36/23, l'offerente si impegna a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in relazione all'oggetto dell'appalto.

A tal fine, ai sensi dell'art. 11, c. 2, del codice, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato al punto II.1.1, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. In quest'ultimo caso, l'operatore economico deve indicare, nella propria offerta, il differente contratto collettivo applicato e la stazione appaltante, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato s'impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalente delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 del codice in conformità dell'allegato I.01.

La stazione appaltante assicura, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Si applica quanto previsto al successivo comma 6 dell'art. 11 del codice, in caso di inadempienza contributivi risultante dal DURC sia dell'appaltatore che del/dei subappaltatori e/o cottimi.

II.1.17 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente d'importo pari ad € 4.699,98. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri

distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 o su registri elettronici qualificati ai sensi del regolamento (UE) n.910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Provincia di Brindisi);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

II.1.18 SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio ai fini della presentazione dell'offerta.

II.1.19 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge, in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'importo pari a **€ 18,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024, o successiva delibera, pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. **Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.** Il pagamento è verificato mediante il FVOE prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. qualora il pagamento non risulti dal sistema, il RUP, presidente del seggio di gara, richiede, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile e, pertanto, esclusa dalla gara.

II.1.20 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e tutta la documentazione amministrativa richiesta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta, intendendosi per tale le due buste che costituiscono la stessa, deve essere inserita in piattaforma entro e non oltre le ore **14:00** del **27/02/2026**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma, *che impedisca la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.*

II.1.21 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nelle "Norme tecniche utilizzo Tuttogare 3", parti integranti del presente invito, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta e della documentazione amministrativa nella Piattaforma.

L' "**OFFERTA**" è composta da:

Busta "A - Documentazione amministrativa";

Busta "B – Offerta economica"

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'istanza e le dichiarazioni integrative sono redatte sui modelli predisposti ed allegati al presente invito.

Il DGUE è compilato dall'operatore economico direttamente a sistema ed inserito fra la documentazione amministrativa richiesta, come nel dettaglio riportato nelle "*Norme Tecniche di Utilizzo TUTTOGARE 3*".

Anche la dichiarazione contenente l'offerta è redatta direttamente a sistema ed inserita sempre secondo le indicazioni riportate nelle "*Norme Tecniche di Utilizzo TUTTOGARE 3*".

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

II.1.22 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al punto II.1.17 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine max di gg. 3 affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di gg. 3 dal ricevimento della richiesta. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico concorrente inserisce in piattaforma, nella sezione/are pertinenza, per compilare (per la documentazione da compilare direttamente a sistema) ed allegare la seguente documentazione:

- 1) Mod. "A" Domanda di partecipazione
- 2) Mod. "B" dichiarazione resa ai sensi del Protocollo per la Tutela della Legalità nel Settore degli Appalti Pubblici sottoscritto tra la Provincia e la Prefettura di Brindisi in data 08.06.2023;
- 2) DGUE
- 3) eventuale procura;
- 4) evidenza avvenuto pagamento contribuzione gara ANAC ;
- 5) Garanzia provvisoria, presentata secondo le modalità indicate al punto II.1.17
- 6) documentazione in caso di avvalimento;
- 7) documentazione per i soggetti associati.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni della insussistenza (in caso di sussistenza dichiarare quali) delle cause non automatiche di esclusione richiamate all'art. 98 del D.lgs. 36/23.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di spedizione del presente invito;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di spedizione del presente invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di spedizione del presente invito a gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante, ovvero il seguente CCNL: "_____ " di cui si indica il relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20, che garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante;
- ai sensi di quanto previsto al punto II.1.16 del disciplinare di gara, assume i seguenti impegni:
 - a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità dell'art.11 del codice, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
 - c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
 - d) per i suddetti fini, si indicano le modalità con le quali s'intende adempiere ai suddetti impegni:

-
-
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
 - di essere edotto degli obblighi derivanti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 16/04/2013 n. 62 di approvazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma

- dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di osservare il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027" della Provincia di Brindisi, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 11 del 19.02.2025, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo web della Provincia di Brindisi all'indirizzo: <https://portaledecittadino.provincia.brindisi.it/openweb/trasparenza/>;
 - di accettare il "Protocollo per la Tutela della Legalità nel Settore degli appalti Pubblici" sottoscritto tra la Provincia e la Prefettura di Brindisi in data 08.06.2023, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo web della Provincia di Brindisi all'indirizzo: <https://portaledecittadino.provincia.brindisi.it/openweb/trasparenza/>;
 - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale è, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
 - di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.
 - Di autorizzare, ai sensi dell'art.35, c.5-bis) del D.Lgs.36/23, il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO (da inserire nella busta amministrativa)

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE direttamente a sistema, accedendo ai dettagli di gara e cliccando sull'oggetto della procedura. Il DGUE, compilato secondo le modalità di seguito indicate, dovrà essere scaricato in formato XML, firmato digitalmente ed inserito nella Busta A – Documentazione Amministrativa, insieme al resto della documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara.

In caso di avvalimento il DGUE dovrà essere compilato da ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti d'ordine generale e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto d'avvalimento.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato nelle medesime parti come per il concorrente singolo.

Il DGUE deve essere presentato:

- in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura di gara in forma congiunta;
- in caso di aggregazioni di imprese, da ciascuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA"

L'operatore economico inserisce la dichiarazione, contenente l'offerta economica, nella piattaforma secondo le modalità precisate nel paragrafo "Busta B – Offerta Economica" delle *"Norme Tecniche di Utilizzo TUTTOGARE 3"*.

L'offerta economica, firmata come per la domanda di partecipazione, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) il ribasso percentuale offerto per l'esecuzione dei lavori (punto II.1.4 – 1.a), al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108, c. 9, del codice, espressi **in cifre**;

- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi del citato art. 108, c. 9, del codice, espressi **in cifre**.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto II.1.4 – 1.b) del presente invito non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Sono altresì inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto II.1.4 del presente disciplinare.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Prezzo più basso ai sensi del comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 36/23, con esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 54, c. 1, individuate secondo il Metodo "A" dell'Allegato II.2 al D.Lgs. 36/23, con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con sorteggio, da effettuarsi sempre mediante la piattaforma telematica.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Tutte le operazioni di gara si svolgono in modalità da remoto, in collegamento, come sopra specificato, alla piattaforma telematica (PAD).

La piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La prima sessione ha luogo il giorno **02/03/2026**, alle ore **9:00**.

Nel giorno e nell'ora fissati per l'inizio delle operazioni di gara, l'organo preposto all'espletamento delle relative operazioni di gara, di norma individuato nel RUP dell'ente committente, avvierà la conference room e l'operatore economico (o.e.) invitato riceverà, all'indirizzo di posta elettronica registrato a sistema, un link attraverso il quale potrà accedere alla conferenza.

La procedura chiederà l'autorizzazione all'ammissione alla conferenza e, una volta concessa, l'o.e. sarà abilitato a parteciparvi.

Durante lo svolgimento della seduta ogni o.e. potrà intervenire mediante chat, ovvero con messaggistica scritta, oppure in maniera vocale.

Avviata la conference room, le relative operazioni di gara proseguiranno secondo le seguenti modalità.

Preliminarmente il RUP, presidente del seggio di gara, ai fini dell'ammissione dei concorrenti, in quanto operazioni che si svolgono con ricorso all'inversione procedimentale ex art.107,c.3, del D.Lgs.36/23, verificherà il pagamento del contributo ANAC, mediante FVOE. Qualora il pagamento non risultasse a sistema, il RUP richiederà, mediante soccorso istruttorio, l'inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento, nel termine massimo di gg.2 dal ricevimento della relativa comunicazione, da inoltrarsi a mezzo della piattaforma telematica. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

A seguire con le operazioni mediante "Inversione Procedimentale", si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dichiarate ammissibili, all'esito delle suddette operazioni preliminari, per l'esame e la verifica delle relative offerte economiche.

Quindi, l'organo monocratico di gara procede, pertanto, all'apertura delle buste dell'Offerta Economica, in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle stesse e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c) alla lettura della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza propri dell'offerente;
- d) ad accertare che eventuali offerte non siano state formulate autonomamente, ovvero siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali sia accertata tale condizione;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo periodo.

In caso che, sulla base di elementi specifici, quali la presenza di indicazioni di costi della manodopera ed oneri della sicurezza ex art.108, c.9, del codice, ritenuti anormalmente bassi ai sensi del comma 1 dell'art.54 del codice, il RUP può sottoporre l'offerta a soccorso procedimentale, richiedendo all'offerente di fornire ogni utile elemento giustificativo sugli elementi riportati, per le successive valutazioni di competenza del RUP. A tal fine assegna il termine perentorio di giorni 3 dall'invio della comunicazione a mezzo pec, con invito a fornire i relativi chiarimenti richiesti esclusivamente per il tramite della stessa piattaforma telematica, escludendo, pertanto, ogni altro mezzo di trasmissione. In caso di decorso inutilmente del termine assegnato, ovvero in caso che le giustificazioni fornite non risultassero esaustive, l'offerta sarà ritenuta inammissibile e, pertanto, esclusa dalla procedura di gara.

Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

- a) non firmate digitalmente dai soggetti competenti o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari, senza ribasso o un'offerta un aumento;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo dell'offerta;
- e) che non recano l'indicazione dei costi della manodopera e di quelli di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza.

Sono comunque escluse le offerte:

- sono inammissibile le offerte per le quali ricorrano le condizioni previste all'art.70, c.4 del codice;
- le offerte che incorrono in una delle cause di esclusione dettagliate nel presente disciplinare, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
- di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorchè dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla stazione appaltante;
- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal D.Lgs. 36/23, ancorchè non indicate nel presente disciplinare;
- la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni

Formazione della graduatoria provvisoria

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede quindi:

- a) al calcolo della soglia di anomalia individuata secondo il Metodo "A" dell'Allegato II.2 al D.Lgs. 36/23;
- b) all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, fermo restando che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile, quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque;
- c) alla formazione della graduatoria provvisoria;

- d) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente, più vicine per difetto alla soglia di anomalia determinata.

Resta ferma, inoltre, la facoltà della stazione appaltante di valutare, in ogni caso, la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi del comma 1 del citato art. 54.

In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con sorteggio.

Al termine delle suddette operazioni, si procederà, nella stessa seduta, oppure, in caso di impedimento del seggio di gara, in altra data preventivamente comunicata a mezzo avviso pubblicato sul profilo web della SUA Provincia di Brindisi, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa dei primi due concorrenti in graduatoria, scaturita all'esito del calcolo della soglia di anomalia di cui sopra, per l'esame della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione a gara.

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al termine delle suddette operazioni, si procederà alla verifica della documentazione amministrativa sui primi due concorrenti collocati nella graduatoria scaturita all'esito del calcolo della soglia di anomalia.

Quindi, sempre il seggio di gara, come sopra costituito, accederà alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte economiche restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) l'eventuale procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- d) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive afferenti ai requisiti d'ordine generale, oggetto di esame da parte del seggio di gara; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP, o dal seggio di gara eventualmente costituito, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto II.1.16 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La proposta di aggiudicazione è trasmessa ai competenti organi della stazione appaltante al fine di disporre l'aggiudicazione.

L'organo competente della stazione appaltante, ricevuta la proposta di aggiudicazione, esamina la proposta ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del D.Lgs. 36/23 e, qualora ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico, all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare l'eventuale garanzia provvisoria prestata.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 55, c. 1, del D.Lgs. 36/23, il contratto è stipulato entro 30 gg. dall'aggiudicazione.

Ai sensi del successivo comma 2 del citato art. 55, i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti d'importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato nelle forme previste dall'art. 18 del D.Lgs. 36/23.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ACCESSO AGLI ATTI

- a) L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, ai sensi del comma 1 dell'art.36 del codice.
- b) A tutti i partecipanti, non esclusi in via definitiva, sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.
- c) Ai partecipanti, collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria, sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante estrazione dirette dalla PAD.
- d) I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n.241/90.
- e) Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Lecce.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Dirigente della SUA Provincia di Brindisi
ing. Simona Bramato



Allegati:

Mod. "A" Domanda istanza di partecipazione

Mod. "B" : dichiarazione da rendere ai sensi del "Protocollo per la Tutela della Legalità nel Settore degli Appalti Pubblici" sottoscritto tra la Provincia e la Prefettura di Brindisi in data 08.06.2023.

